



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 832 del 31/03/2009

OGGETTO: Contributo regionale "Buono-Scuola".
(L.R. 19/01/2001, n. 1).
Criteri e modalità di concessione (Bando).
Anno scolastico-formativo 2008-2009.
CR n. 9 del 03/02/2009.

L'Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Premessa.

La L.R. n. 1/2001, recante "Interventi a favore delle famiglie delle studentesse e degli studenti delle scuole statali e paritarie", nel contesto di una più ampia rivisitazione delle norme in materia di diritto allo studio, correlata al processo di riforma in atto nel mondo della scuola, al fine di garantire il diritto all'accesso e alla frequenza, nonché alla parità nell'accesso e nella frequenza, consente alla Regione del Veneto di concedere un contributo regionale (c.d. Buono-Scuola) alle famiglie delle studentesse e degli studenti frequentanti il sistema scolastico di istruzione e formazione.

Più precisamente, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001 il contributo è destinato alle famiglie delle studentesse e degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

In base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001, poi, fino alla definizione del percorso per il riconoscimento della parità da parte delle Istituzioni scolastiche non statali previsto dall'articolo 1, comma 7, della L. 10/03/2000, n. 62, dall'articolo 1-bis della L. 03/02/2006, n. 27 e dal D.M. 29/11/2007, n. 263, nelle more dell'applicazione di quest'ultimo a partire dall'anno 2008-2009 che a queste tipologie darà riconoscimento di "scuole non paritarie", il contributo può essere concesso, per l'anno 2008-2009, anche alle famiglie delle studentesse e degli studenti - sempre residenti nel territorio regionale - frequentanti le Istituzioni scolastiche, non paritarie, primarie autorizzate (Nota Ministero P.I., prot. n. 9521, del 17/10/2006) o parificate, e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate, in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Per quanto riguarda la scuola primaria, si ricorda che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2009 [articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 19/02/2004, n. 59].

Per quanto concerne, infine, il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/06/2003 sono stati trattati in modo uguale agli istituti scolastici secondari di II grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della

gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguata al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie delle studentesse e degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Infine, in riferimento alle studentesse ed agli studenti diversamente abili, si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune Istituzioni scolastiche statali e non statali, legalmente riconosciute, paritarie, parificate ed autorizzate.

Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni anomale e non prima prevedibili.

Infatti si è verificato che alcune studentesse e studenti diversamente abili (anche maggiorenni), o non sono stati accettati dalle suddette Istituzioni, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.

E' stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre Istituzioni, conseguire risultati positivi (adeguatamente e regolarmente certificati).

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) studentessa/studente diversamente abile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
- b) insuccesso scolastico, fino all'anno 2006-2007, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali), non paritarie primarie autorizzate o parificate e secondarie di I e II grado legalmente riconosciute o pareggiate e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
- c) successo scolastico, entro l'anno 2007-2008, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);
- d) frequenza, nell'anno 2008-2009, di Istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di Istituzioni formative, di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente lettera c).

Il contributo è diretto alla copertura, totale o parziale, delle spese, effettivamente sostenute, di iscrizione e di frequenza, nonché di sostegno ai disabili.

Per quanto riguarda la determinazione della condizione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter accedere ai benefici, viene confermato il riferimento di massima ai criteri del D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e alla condizione economica equivalente del nucleo familiare quale definita con D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320. Tale scelta si pone in continuità con quanto già applicato, ma la stessa è determinata non solo da un'esigenza di omogeneità operativa lungo questi anni di applicazione, quanto soprattutto da una considerazione che, in ossequio al principio di semplificazione dell'azione amministrativa rivolto principalmente alle esigenze del cittadino, tende a creare il minor aggravio possibile alle famiglie. Si ritiene, invero, che queste siano facilitate nella richiesta dei benefici potendo utilizzare un modello semplificato (peraltro già testato con buon esito).

Il bilancio regionale 2009 ha stanziato € 9.500.000.000.

Criteri e modalità di concessione (Bando).

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'anno 2008-2009, sono esposti nell'**Allegato A**.

Parere.

Sul presente provvedimento la Commissione consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole (n. 634 del 25/02/2009), ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001.

Peraltro, il presente provvedimento è stato modificato in due punti rispetto al testo sottoposto alla Commissione: all'art. 9 "Cause di esclusione dal contributo" si è resa necessaria l'integrazione di alcune cause di esclusione, a seguito del perfezionamento della nuova procedura web di presentazione della domanda; all'art. 12 "Comunicazione ai beneficiari" si è resa opportuna la sostituzione della comunicazione

cartacea della concessione del contributo con la pubblicazione in internet del nominativo e dell'importo spettante, per ottenere un risparmio di spesa.

Collaborazione degli U.R.P.

Sulla collaborazione degli U.R.P. per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Comunicazione ed Informazione ha espresso parere favorevole n. 45953/56.02E.000.24.3.B del 27/01/2009.

Pubblicità.

Per dare la più ampia diffusione dell'iniziativa, si ritiene di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00.

Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

Vista la L.R. 19/01/2001, n. 1;

Visto l'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001;

Vista la CR n. 9 del 03/02/2009;

Visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente in materia di istruzione n. 634 del 25/02/2009, sul presente provvedimento;

Visto il parere favorevole della Direzione Comunicazione ed Informazione n. 45953/56.02 E.000.24.3.B del 27/01/2009, sulla collaborazione degli U.R.P.;

Visto l'impegno della Direzione Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere;

DELIBERA

1. di fissare i criteri e le modalità per la concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'anno 2008-2009, come esposti nell'**Allegato A** - parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare il Dirigente della Direzione Comunicazione ed Informazione di compiere tutti gli atti necessari per l'opportuna diffusione e pubblicizzazione dell'intervento, nel limite di spesa di € 5.000,00;
3. di disporre la pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente delibera e dell'**Allegato A**.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan